

Codice DB1607

D.D. 13 febbraio 2013, n. 61

L.R. n. 40/98, art. 10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il "Progetto di sviluppo, riassetto urbano ed ampliamento di area commerciale esistente, via Novara - via Bergamotto - denominato "Porta Crocetta" nel comune di Romagnano Sesia (NO) - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il "Progetto di sviluppo, riassetto urbano ed ampliamento di area commerciale esistente, via Novara – Via Bergamotto – denominato "Porta Crocetta" in comune di Romagnano Sesia (NO)" presentato dalla Società Ganimede Srl con sede in Bergamo, Piazza Matteotti, 20 , dal signor Ferrogali Marco, (omissis) e dalla Alpi Società Semplice con sede in Romagnano Sesia, via Martiri, 172 possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che vengano realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto allegato all'istanza in oggetto e che il progetto recepisca tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

Gestione rifiuti

- Per quanto riguarda la fase gestionale dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:

- quantificazione dell'impatto relativo alla composizione merceologica e della produzione di rifiuti nell'area oggetto dell'intervento (ad esempio utilizzando dei coefficienti produttivi per mq), in modo da valutare l'aggravio di produzione rispetto all'esistente;
- definizione delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti relativamente alle raccolte differenziate, con particolare riferimento agli imballaggi ed alla frazione organica. In particolare dovranno essere approfondite le modalità di utilizzo del servizio pubblico, sulla base del vigente regolamento comunale di assimilazione.

- Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio, in particolare gli imballaggi secondari e terziari che si generano dallo svolgimento delle attività, nella relazione di compatibilità ambientale si prevede di utilizzare due compattatori distinti per gli imballaggi in cartone e carta, e per i rifiuti in materiale plastico. Al proposito si dovranno adottare tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare una commistione di rifiuti (rifiuti di imballaggio di tipologia diversa): infatti la raccolta congiunta, nello stesso cassone, di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche differenti limita o addirittura impedisce di recuperare tali frazioni mescolate in fase di conferimento, a meno che non sia previsto (ed attuato) l'invio ad impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni di rifiuti compatibili con la capacità operativa dell'impianto stesso.

- Relativamente ai rifiuti organici che si verrebbero eventualmente a produrre, nel caso di strutture di vendita alimentari, dovrà essere prevista una raccolta differenziata specifica, da concordare secondo le modalità previste dal Consorzio di riferimento. Le quantità di rifiuti organici sono da stimare anche tenendo conto della presenza di eventuali utenze commerciali in grado di produrre

questa tipologia di rifiuto (ad esempio ristoranti, bar, ecc.) all'interno del centro commerciale nonché degli utenti del centro medesimo.

Sistemi di illuminazione

- Il sistema di illuminazione del centro commerciale deve essere adeguata alla Legge Regionale n°31 del 24/03/00 "Disposizione per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche .

Rumore

- In occasione della presentazione del progetto definitivo dovrà essere fornita una relazione di valutazione acustica sottoscritta da un tecnico competente in acustica, comprendente un rilevamento fonometrico aggiornato relativo alla fase ante operam ed uno studio specifico per la fase di cantiere.

Risorse idriche

- Dovranno essere messe in atto soluzioni tecniche e tecnologiche per ridurre al minimo il consumo della risorsa idrica, in particolare prevedendo la realizzazioni di reti duali per la distribuzione delle acque e l'utilizzo delle acque piovane per gli usi non potabili.

Suolo e sottosuolo

- Benché la realizzazione non preveda la realizzazione di scavi di elevate dimensioni, è necessario che, in occasione della presentazione del progetto definitivo sia presentato un Piano di gestione delle Terre e Rocce da scavo da redigersi a carico del proponente per la definizione delle modalità di utilizzo dell'eventuale scotico in esubero all'esterno dell'area di progetto secondo quanto indicato nella d.g.r. n. 24- 13302 del 15 febbraio 2010 "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo".

Fase di cantiere

- Dovranno essere definiti sia il percorso sia il numero di passaggi per i mezzi necessari alla movimentazione degli inerti verso la discarica e valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di individuare un percorso a minor impatto ambientale in funzione dei recettori sensibili.

- L'allestimento e la gestione del cantiere devono essere previsti nell'ottica di mitigare il più possibile l'impatto sul territorio: fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. In particolare, l'impresa sarà tenuta a sottoporre agli organi competenti una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..). Inoltre, l'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri e rumore. L'Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere:

- occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;

- occorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

Risparmio energetico

- Gli affinamenti progettuali da introdurre in sede di stesura del progetto definitivo devono incentivare il risparmio energetico e l'uso di energie alternative, che dovranno rispondere a quanto previsto dal D.L.gs. n. 311 del 29/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2007 che modifica il D.lgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia;
- nella progettazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia, riscaldamento e condizionamento, il proponente deve tenere conto di quanto previsto dalla scheda 5N dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", di cui alla D.C.R. n. 98-1247 del 11.1.2007 così come aggiornato con D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009.

Verifica delle prescrizioni e monitoraggi

- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad Arpa Dipartimento di Novara ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 40/98 il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.
- Si richiede una campagna di monitoraggio ambientale post operam da effettuare entro 90 giorni dall'apertura dell'attività, con particolare riferimento alle componenti aria e rumore, mediante presentazione di un piano di monitoraggio da concordare con Arpa Piemonte del Dipartimento di Novara.
- Deve essere comunicato al Dipartimento ARPA di Novara l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere all'ARPA Dipartimento di Novara, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto ed inoltre una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia;
- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all'ARPA Dipartimento di Novara;
- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti (trasporti collettivi, barriere verdi, ecc.).
- L'approvazione del progetto municipale per il rilascio dei permessi di costruire da parte del Comune di Romagnano Sesia è subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto.
- Dovrà essere ottenuta autorizzazione regionale ex art. 26 l.r. n. 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Si invita il comune di Romagnano Sesia a predisporre un quadro ambientale d'insieme riferito alla localizzazione commerciale in esame con particolare attenzione alle componenti ambientali più compromesse, quali l'aria e il rumore, tenuto conto dei dati acquisiti nel corso dei i procedimenti di verifica ambientale e delle conseguenti fasi di monitoraggio, con lo scopo di fornire uno strumento di base agli operatori del settore che si insedieranno nella localizzazione medesima.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni